



INFORMATIVA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE ANNO 2018)

La legge n. 232 del 11 dicembre 2016 (Legge di stabilità anno 2017) ha confermato le disposizioni in vigore lo scorso anno per cui i comuni non possono aumentare le aliquote rispetto a quelle deliberate nel 2016.

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IMU)

- **TERRENI AGRICOLI:** sono esenti IMU tutti i terreni agricoli dovunque essi siano ubicati anche se si tratta di terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli e professionali di cui all'art. 1, del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- **USO GRATUITO:** la base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore - figlio) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile (ad uso abitativo) in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- **CAPANNONI INDUSTRIALI :** la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima **diretta**, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescano la quantità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

CONFERMATE LE ALIQUOTE E DETRAZIONI

Le disposizioni normative prevedono l'esclusione del pagamento dell'IMU per:

- le abitazioni principali e le relative pertinenze (una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7) fatta eccezione per gli immobili censiti in categoria catastale A/1, A/8 e A/9 adibiti ad abitazione principale, che continuano ad essere assoggettati all'IMU;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- i fabbricati merce (costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati).

PRIMA RATA: PARI AL 50% - DA VERSARE ENTRO IL 18.06.2018

SECONDA RATA: A SALDO - DA VERSARE ENTRO IL 17.12.2018

Non si procede al versamento per somme inferiori a € 12,00 annue.



| Tipologia immobile | di | Aliquote e detrazione | Da versare | Codice F24 | |
|--|----|---|------------|------------|---|
| Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e una pertinenza per categoria (C/2, C/6 e C/7) | | 4 per mille detrazione € 200,00 | Al Comune | 3912 | Codice catastale del comune G223 |
| Altri fabbricati | | 7,6 per mille | Al Comune | 3918 | |
| Aree edificabili | | 7,6 per mille | Al Comune | 3916 | |
| Immobili gruppo catastale "D" (immobili produttivi) | | 7,6 per mille | Allo Stato | 3925 | |
| Immobili concessi in comodato d'uso gratuito da parenti in linea retta entro il primo grado, in presenza dei requisiti stabiliti dalla Legge 28/12/2015 n. 208 | | 7,6 per mille con riduzione del 50% della base imponibile | Al Comune | 3918 | |

L'ufficio tributi rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

mail: ufficio.tributi@comune.robbiate.lc.it

tel 039.513.221 int.5
039.516.86.10 - 039.516.86.16.

